

Decreto n. 22/0018

Prot. n. 2393 del 12.01.2018

Titolo III classe 7

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 168 del 09.05.1989, ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle Università;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 "Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 71 del 24.03.2012;
- VISTO** Il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 158 del 4.03.2013;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 863 del 16.12.2013 ed in particolare l'art. 17;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare l'art. 1, commi 180 e 181;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, in materia di "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 9 maggio 2017, n. 259, in materia di "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal D.P.R. 19/2016",

- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616, concernente “Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” ed in particolare l’art. 3, comma 1, il quale prevede che le istituzioni universitarie o accademiche interessate, anche in consorzio o convenzione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi, anche differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 29999 del 25 ottobre 2017 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all’acquisizione dei 24 crediti formativi universitari di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 616/2017;
- VISTO** il proprio decreto n. 2625 prot. n. 54724 del 31.10.2017, con il quale è stato costituito il Comitato Ordinatore dei Percorsi formativi specifici ex D.M. 616/2017;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 35168 del 13.12.2017 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all’acquisizione dei cd “24 crediti formativi universitari” per i dottorandi;
- RICHIAMATE** le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in data 20.12.2017, in ordine all’istituzione e all’attivazione presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, a decorrere dall’A.A. 2017/2018, del Percorso Formativo Specifico per l’acquisizione dei 24 CFU, validi come requisito di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria superiore (PeF24);
- RAVVISATA** la necessità di istituire, a decorrere dall’A.A. 2017/2018, presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, il PeF24 e le relative attività in tempo utile per permettere ai corsisti la partecipazione al prossimo concorso nazionale per titoli ed esami per selezionare i candidati al corso di formazione iniziale e tirocinio (FIT) su posti comuni e di sostegno;

DECRETA

Art. 1 - è istituito, presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, a decorrere dall’A.A. 2017/2018, il Percorso Formativo Specifico per l’acquisizione dei 24 CFU, validi come requisito di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria superiore (PeF24);

Art. 2 – è emanato il relativo Regolamento Didattico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



IL RETTORE
Prof. Sergio Caputi

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI PERCORSI FORMATIVI SPECIFICI FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEI 24 CFU NELLE DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE EX D.M. 616/2017 (PF24)

Art. 1 – Istituzione e Attivazione

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed del Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, l'Università degli Studi " G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito Ud'A), istituisce e attiva, a partire dall'A.A. 2017/2018, il percorso formativo finalizzato all'acquisizione delle competenze di base - 24 CFU (di seguito denominato PeF24) - nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, richieste come requisiti di accesso al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT).
2. Con l'istituzione del PeF24, l'Ud'A dà attuazione alle previsioni di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. b) del D.L. 59/2017, attivando Attività Formative Specifiche (di seguito denominate AFS) nelle discipline di cui al comma 1 del presente articolo coerenti, per settori scientifico-disciplinari, obiettivi e contenuti, con quanto previsto dall'art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017.
3. L'elenco delle AFS appositamente attivate è pubblicato sul portale di Ateneo, unitamente all'Avviso di ammissione al PeF24 di cui al successivo art. 9.
4. Fatte salve future modifiche normative e/o regolamentari, il PeF24 inizierà di norma entro il mese di febbraio e terminerà il 31 luglio dell'anno accademico di riferimento.

Art. 2 – Comitato Ordinatore

1. Presiede l'organizzazione e la gestione didattica del PeF24 il Comitato Ordinatore istituito con decreto rettorale.
2. Compete al Comitato Ordinatore:
 - a. definire l'offerta formativa relativa ai percorsi del citato D.M. 616/2017 utili per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso pubblico nazionale di cui all'art. 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 59/2017;
 - b. definire le modalità di valutazione dei crediti pregressi e provvedere ai riconoscimenti di cui all'art. 3, c. 6 del D.M. 616/2017;

- c. definire le modalità di rilascio delle certificazioni/dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7 del D.M. 616/2017;
- d. definire i criteri, le modalità e le tempistiche di iscrizione ai PeF24, da formalizzare nell'Avviso di ammissione di cui all' art. 9 del presente decreto;
- e. definire il calendario didattico delle attività, ossia dello svolgimento dei corsi e dei relativi appelli d'esame;
- f. individuare, di concerto con le strutture accademiche dell'Ateneo, i docenti di ruolo o, in subordine, gli incarichi di docenza da conferirsi all'esterno per la copertura degli insegnamenti;
- g. curare ogni aspetto relativo della tenuta del PeF24 quali la valutazione e risoluzione delle eventuali problematiche di merito, insorgenti a seguito di istanze di varia natura rimesse dall'utenza interessata ai percorsi formativi in riferimento.

Art. 3 – Requisiti di accesso al corso, semestre aggiuntivo e contemporanea iscrizione ai corsi singoli

1. Possono partecipare al PeF24:
 - a) i laureati nei Corsi di Laurea Magistrale/Specialistica/V.O., Diploma di II Livello dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica o titolo equipollente o equiparato, indipendentemente dall'Ateneo o dall'Istituzione AFAM di conseguimento del titolo;
 - b) gli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e al IV° e V° anno della Laurea Magistrale a ciclo unico, ai Corsi di Specializzazione e ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ud'A.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 616/2017, per gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o al IV° e V° anno della Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Ud'A che accedono contemporaneamente agli insegnamenti del PeF24, la durata normale del Corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, a ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio. Tale estensione della durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente. Qualora uno studente non completi il percorso per l'acquisizione dei 24 CFU nei tempi previsti e richieda una nuova iscrizione a tale percorso, non potrà fruire di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi.
3. Gli studenti Ud'A iscritti al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU che concludano il proprio corso di studi con la discussione della tesi prima del completamento dell'acquisizione dei 24 CFU, potranno completare tale acquisizione entro il termine di cui al precedente art. 1, comma 4.

4. È consentita l'iscrizione contemporanea al PeF24 e ai corsi singoli offerti dall'Ateneo di cui all' Allegato 3) al Manifesto degli Studi: "Disciplina iscrizioni a singoli insegnamenti".

Art. 4 – Struttura del PeF24

1. Il PeF24 è articolato in insegnamenti da 6 CFU non frazionabili, in ciascuno degli ambiti disciplinari previsti dall'art. 3, comma 3 lett. a) b) c) e d) del D.M. 616/2017.
2. Ad ogni CFU corrispondono 6 ore di didattica frontale. Ogni attività pertanto comprenderà 36 ore di didattica frontale.
3. Non è previsto l'obbligo di frequenza.
4. Gli insegnamenti svolti in modalità telematica, qualora attivati, non potranno essere acquisiti per più di 12 CFU.

Art. 5 – Appelli d'esame e prova finale

1. L'acquisizione dei CFU per ciascuna attività formativa è subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi dell'insegnamento mediante prova finale e con votazione espressa in trentesimi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei crediti nella relativa disciplina. La votazione minima necessaria al superamento di ciascun esame sostenuto, è pari a 18/30.
2. I corsisti saranno ammessi a sostenere gli esami di profitto solo se:
 - a. regolarmente iscritti al PeF24 nell'anno accademico corrispondente
 - b. in regola con il pagamento della contribuzione, fatta eccezione per gli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo che ne sono esenti.
3. Per ogni AFS e a conclusione delle lezioni, sono previsti due appelli di esame. Tra il primo e il secondo appello devono intercorrere almeno due settimane. Il secondo appello si concluderà in ogni caso entro il 31 luglio dell'A.A. di riferimento.
4. Al corsista che non superi la prova entro i due appelli previsti non verrà riconosciuto alcun credito formativo. Potrà eventualmente riconsiderare l'attività formativa - se attivata - l'anno successivo, a seguito di nuova iscrizione al PeF24 e dietro pagamento del contributo di iscrizione secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

Art. 6 – Domande di riconoscimento crediti formativi

1. Sono ammessi a presentare domanda di riconoscimento crediti quanti abbiano già conseguito durante la loro carriera universitaria insegnamenti relativi ai SS.SS.DD di cui all'art. 3 comma 3 del D.M. 616/2017 in quanto coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati A e B del suddetto decreto.

2. Le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande di riconoscimento crediti saranno disciplinate con apposito Decreto Rettorale.
3. Le domande di riconoscimento crediti saranno sottoposte alla valutazione del Comitato Ordinatore che, ove ne ricorrano i presupposti, potrà provvedere anche al rilascio della dichiarazione di cui all'art. 3 comma 7 del D.M. n. 616/2017.
4. Sono da intendersi accolte automaticamente le richieste aventi ad oggetto il riconoscimento di insegnamenti già erogati dall'Ateneo e riconosciuti validi dal Comitato Ordinatore ex art. 3 ed allegati A e B al D.M. 616/2017. L'elenco di tali insegnamenti sarà pubblicato sul portale di Ateneo unitamente al Decreto Rettorale di cui al comma 2 del presente articolo.
5. I possessori di Laurea Magistrale/Specialistica/V.O., Diploma di II Livello dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica o titolo equipollente o equiparato, indipendentemente dall'Ateneo o dall'Istituzione AFAM di conseguimento del titolo, che chiedano il riconoscimento di crediti formativi acquisiti in una precedente carriera universitaria, dovranno versare un contributo amministrativo (comprensivo dell'imposta di bollo di € 16.00), proporzionato al numero di CFU di cui si chiede il riconoscimento, come da tabella seguente:

CFU riconoscibili	Importo dovuto comprensivo dell'imposta di bollo di € 16,00
6	€ 66,00
12	€ 116,00
18	€ 166,00
24	€ 216,00

6. In assenza di specifica domanda di riconoscimento CFU o di mancato riconoscimento degli esami richiesti, il corsista è tenuto a seguire il piano di studi standard del PeF24 e dovrà sostenere esclusivamente i relativi esami.
7. Nel caso in cui il numero di CFU riconosciuti validi risulti inferiore a 24, l'interessato dovrà completarne l'acquisizione attraverso il PeF24.
8. La certificazione finale del possesso dei 24 CFU di cui all'art. 3 c. 5, D.M. 616/2017 verrà rilasciata sulla base sia degli esami sostenuti che dei riconoscimenti ottenuti.

Art. 7 – Criteri riconoscimento crediti pregressi

1. Il Comitato Ordinatore provvederà ai riconoscimenti di cui all'art. 3, c. 6 del D.M. 616/2017 in base ai seguenti criteri

- a. ogni esame del quale si richiede il riconoscimento deve essere di almeno 6 CFU;
 - b. per ogni ambito disciplinare potranno essere riconosciuti esami da 6 o da 12 CFU per un totale di 24 crediti, nel rispetto della condizione di cui all'art. 3, c. 4 del D.M. 616/2017;
 - c. esami sostenuti con un numero di CFU superiore a 6 ed inferiore a 12, saranno riconosciuti come pari a 6 CFU;
 - d. gli esami sostenuti nei diplomi di laurea del vecchio ordinamento saranno riconosciuti pari a 6 CFU se semestrali ed a 12 CFU se annuali;
 - e. non saranno effettuati riconoscimenti parziali;
 - f. saranno riconosciuti solo gli esami sostenuti e non quelli convalidati.
2. il Comitato Ordinatore procederà al riconoscimento dei crediti formativi conseguiti con esami sostenuti e attività formative svolte presso Università diverse da Ud'A esclusivamente sulla base di attestazione rilasciata dalle predette Istituzioni, contenente:
- a. la denominazione dell'attività di cui si chiede il riconoscimento;
 - b. il settore scientifico disciplinare, necessariamente compreso fra quelli indicati dal D.M. 616/2017 e dai relativi allegati;
 - c. i crediti formativi;
 - d. la votazione finale;
 - e. gli obiettivi formativi e/o il programma della materia.

Art. 8 - Corsi di Dottorato di Ricerca, Master e Scuole di Specializzazione dell'Ud'A

1. È possibile chiedere il riconoscimento di attività formative svolte presso l'Ud'A in:
- a. Dottorati di Ricerca, presentando un attestato rilasciato dal Coordinatore di Dottorato indicativo dell'attività formativa sostenuta, della relativa quantificazione in CFU, del SSD con riferimento a ciascuno degli ambiti disciplinari di cui all'art. 3, lett. da a) a d) del D.M. 616/2017, degli obiettivi e/o del programma dell'attività;
 - b. Master Universitari di I° o di II Livello, presentando un attestato rilasciato dal Coordinatore del Master indicativo dell'attività formativa sostenuta, della relativa quantificazione in CFU, dell'assegnazione del SSD, degli obiettivi e/o del programma dell'attività;
 - c. Scuole di Specializzazione, presentando un attestato rilasciato dal Direttore della Scuola, contenente le informazioni di cui al comma 2 lett. da a) ad e) dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 9 – Avviso di ammissione

1. L'ammissione al PeF24 sarà disciplinata con apposito Avviso emanato con Decreto Rettorale.

Art. 10 – Contributo di iscrizione

1. L'iscrizione al PeF24 richiederà:
 - a. la presentazione di apposita richiesta redatta secondo le modalità e le procedure rese note nell'Avviso di cui al precedente art. 9;
 - b. il pagamento, all'atto dell'iscrizione, del contributo fisso pari ad € 50,00 (al netto dell'imposta di bollo di € 16,00) da integrarsi, in successivo momento, con il versamento di una quota variabile rapportata all'attestazione ISEE valida per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio ed al numero delle attività formative seguite.
2. Il contributo di iscrizione al PeF24 (quota fissa + imposta di bollo + quota variabile) è dovuto da parte di chi si iscrive in qualità di laureato, indipendentemente dall'Ateneo o dall'Istituzione AFAM di conseguimento del titolo.
3. Sono esentati dal pagamento del contributo di iscrizione - quota fissa e quota variabile rapportata all'attestazione ISEE valida per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario e al numero delle attività formative seguite - fatta salva l'imposta di bollo pari ad € 16,00, i corsisti con certificazione di disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con una invalidità pari o superiore al 66%.
4. Sono altresì esentati da qualsiasi pagamento, fatta salva l'imposta di bollo pari ad € 16,00, quanti, alla data di presentazione della domanda di immatricolazione al PeF, risultino regolarmente iscritti presso Ud'A ad un Corso di Laurea Magistrale o al IV o V anno di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, ad un Dottorato di Ricerca, ad una Scuola di Specializzazione.
5. La quota variabile per singola attività formativa sarà graduata come da seguente tabella:

ISEE	Importo del contributo di iscrizione per ogni attività formativa
Fino a 15.000,00	0
Da 15.001,00 a 25.000,00	€ 50,00
Da 25.001,00 a 55.000,00	€ 70,00
Da 55.001,00 a 75.000,00	€ 90,00

Da 75.001,00 e oltre	€ 110,00
----------------------	----------

6. I contributi di iscrizione non saranno rimborsati in caso di interruzione della frequenza al Percorso e/o di mancata prenotazione degli esami.
7. Il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia al PeF24. Detta rinuncia è irrevocabile e deve essere manifestata in modo chiaro ed esplicito con atto scritto, utilizzando il "Modulo di rinuncia agli studi" disponibile sul sito <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti>, che deve essere presentato in originale.

All'atto della rinuncia il corsista non avrà titolo al rimborso dei contributi versati.

Art. 11 – Certificazioni del percorso formativo

1. Per ottenere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 3 comma 5 del D.M. n. 616/2017, il corsista dovrà conseguire tutti i 24 CFU previsti tramite i nuovi insegnamenti del PeF24 e/o quelli riconosciuti, entro e non oltre il 31 luglio dell'anno accademico di iscrizione al PeF24;
2. Il corsista che non consegua tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi entro il 31 luglio dell'anno accademico di iscrizione, non riceverà la certificazione del raggiungimento delle competenze richieste per l'ammissione al concorso per l'accesso al percorso FIT di cui al Decreto Legislativo n. 59/2017. Riceverà invece la certificazione del superamento degli esami sostenuti al termine della frequenza delle AFS.

Art. 12 – Riconoscimento delle attività formative specifiche nei corsi di studio Ud'A

1. Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico dell'Ud'A che acquisiscono, dietro superamento della relativa prova finale, i crediti di una o più AFS del PeF24 possono chiederne il riconoscimento come crediti a scelta libera (TAF D) all'interno di un piano di studi, eventualmente individuale, presentato nell'ambito del proprio Corso di Laurea. La richiesta deve essere indirizzata al competente Consiglio di Corso di Laurea, che valuterà l'eventuale accoglimento in base alla coerenza del progetto formativo del relativo Corso.